

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 285

a iniziativa del Consigliere Bissoni

presentata in data 8 maggio 2019

PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOGGETTI IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO

Art. 1
(*Provvidenze*)

1. I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto:

- a) al rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a un quinto del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
- b) al rimborso, nella misura massima del 70 per cento, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate. L'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.500,00;
- c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
- d) al rimborso, all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), nella misura massima del 70 per cento della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

2. Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dal comma 1 dietro presentazione della relativa documentazione.

3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

4. Le provvidenze previste da questa legge decorrono dal 1° giugno 2019.

Art. 2
(*Norma finanziaria*)

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 sono autorizzate le seguenti spese:

- a) per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, euro 250.000,00 per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 2019;
- b) per gli interventi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, euro 100.000,00 per il

rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 2019.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione di questa legge, per l'anno 2019, quanto a euro 250.000,00, si fa fronte con euro 100.000,00 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2130710096 dello stato di previsione del bilancio 2019 "Rimborso alle Aree Vaste dell'ASUR Marche di provvidenze erogate in favore di assistiti oncologici" e con euro 150.000,00 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2130710115 "Spesa per erogazione di indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusioni e somministrazione di emoderivati", quanto a euro 100.000,00, si fa fronte con euro 50.000,00 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2130710115 "Spesa per erogazione di indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e con euro 50.000,00 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2130110437 "Spese per il finanziamento dell'assistenza ai detenuti tossico alcol-dipendenti". Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione di bilancio.

Art.3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.